

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2179}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, FERRI MARIO, CONCAS, ZAFFANELLA,
ARTALI, MAGNANI NOYA MARIA**

Presentata il 25 maggio 1973

**Integrazioni e modifiche alle leggi 24 maggio 1970, n. 336,
e 9 ottobre 1971, n. 824, concernenti norme a favore dei
dipendenti dello Stato ed enti pubblici se combattenti ed
assimilati**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad ovviare ad una particolare situazione in cui sono venute a trovarsi alcune categorie di dipendenti, che allo stato attuale non potrebbe usufruire dei benefici previsti dalle leggi n. 336 del 1970 e n. 824 del 1971.

I contratti di lavoro ad esempio dei dipendenti dell'ENEL, degli autoferrotranvieri prevedono il conseguimento del collocamento in pensione a qualsiasi età quando essi possano contare su 35 anni di servizio oppure al compimento del 60° anno di età con 15 anni di servizio.

Pertanto in base ai contratti collettivi di lavoro i dipendenti delle aziende sopra citate, non potranno beneficiare dei 7 o 10 anni, se alla data del 31 dicembre 1979 non potranno contare su 35 anni di servizio, ivi compresi i 7 o 10 anni di anzianità abbreviata. Si tratta in considerazione di ciò di approvare una mo-

difica che tenga conto della particolare situazione di questi lavoratori.

Se la data stabilita del 31 dicembre 1979 infatti, non venisse modificata molti dipendenti delle aziende sopra citate non potrebbero beneficiare della facoltà del collocamento a riposo anticipato. Si rende pertanto necessario modificare le leggi citate e soprattutto stabilire quanto meno per le categorie di cui sopra che il termine utile per la richiesta di collocamento a riposo sia quello del 25 giugno 1985.

L'articolato prevede infatti talune modifiche per quanto attiene al termine ultimo per usufruire dei benefici previsti dalle leggi n. 336, del 1970 e n. 824 del 1971, che si propone di stabilire al 25 giugno 1985, nonché una deroga per il mantenimento in servizio di quei dipendenti che entro tale data non potranno contare sugli anni di anzianità di servizio stabiliti nei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è sostituito dal seguente:

« Il collocamento a riposo di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, può essere richiesto per una data intercorrente tra il 26 giugno 1970 ed il 25 giugno 1985 e i termini per la relativa domanda decorrono dalla data dell'11 giugno 1970 ».

ART. 2.

Il secondo comma dell'articolo 4 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, è sostituito con il seguente:

« Il personale dipendente di cui all'articolo 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, che non raggiunga entro il 25 giugno 1985 il minimo di età o di anzianità di servizio previsti dai contratti collettivi di lavoro per il conseguimento del diritto alla pensione, anche usufruendo dei benefici previsti dalle leggi 24 maggio 1970, n. 336 e 9 ottobre 1971, n. 824, è trattenuto in servizio fino al compimento di tale età o anzianità di servizio ».